

COMUNE DI TRENTO

CONVENZIONE

“Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto Taxi per l'anno 2025” - Importo massimo di spesa euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi) oneri inclusi

In esecuzione della determinazione della Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita n. ____ di data _____, regolarmente esecutiva, fra:

il **COMUNE DI TRENTO**, con sede in Trento, via Belenzani n. 19 numero di codice fiscale 00355870221, di seguito denominato anche “Comune” o “Amministrazione”, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, giusta decreto sindacale del 28 dicembre 2023 n. 105/2023/05 prot. n. 449198 e ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Trento

e

la **COOPERATIVA DI SERVIZIO TAXI TRENTO – SOCIETA' COOPERATIVA**, con sede legale in Trento – via Degasperi n. 27, iscritta nel Registro imprese di Trento con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00846370229, di seguito denominata anche “Cooperativa”, rappresentata dal sig. Braccia Andrea, nato a Trento il 7 febbraio 1967, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Società, giusta visura della C.C.I.A.A. di data 19 febbraio 2025, domiciliato presso la sede della

Cooperativa medesima.

Premesso

- che il Comune di Trento, fin dall'anno 2016, è impegnato nell'introdurre agevolazioni tariffarie per le donne che viaggiano da sole in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, al fine di promuovere la libera partecipazione delle stesse a opportunità sociali e culturali di interesse che si svolgono in orari serali o notturni;
- che, in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio Comunale 6 aprile 2016 e 20 novembre 2018 il Comune di Trento in data 18 novembre 2019 ha sottoscritto con la Cooperativa di servizio Taxi Trento – società cooperativa il contratto n. 29930 di racc. Con il quale è stato dato avvio all'iniziativa cosiddetta "Taxi Rosa", basata sull'emissione da parte dell'Amministrazione di buoni sconto riservati a tutte le donne (non minori di anni sedici), che viaggiano nelle suddette ore notturne;
- che con determinazione dirigenziale n. 39/21 di data 21 maggio 2020, si è ritenuto opportuno eliminare, fino a scadenza della convenzione, ovvero fino al 31 dicembre 2020, le limitazioni orarie per l'utilizzo dei buoni sconto da parte dei soggetti beneficiari, per poter usufruire dei buoni dalle ore 0 alle ore 24, in quanto il servizio, come strutturato fino a quel momento, non poteva essere fruito dalla cittadinanza, considerate le restrizioni imposte a causa della situazione di emergenza sanitaria;
- che il Comune di Trento, per migliorare il servizio offerto, ha successivamente valutato di estendere il servizio anche agli uomini e alle donne di età superiore ai 75 anni e alle persone con disabilità approvando l'iniziativa denominata "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto taxi" per il biennio 2023/2024;

- che detta iniziativa, avviata con determinazione del Dirigente n. 39/36 di data 16 maggio 2023, prevedeva un iniziale impegno di spesa massimo di euro 15.000,00 per l'anno 2023 e per l'anno 2024 (corrispondente a 300 buoni annuali del valore cadauno di euro 50,00);
- che per il grande successo riscontrato dall'iniziativa e per il significativo numero di domande rimaste inevase, l'Amministrazione comunale ha valutato di stanziare ulteriori fondi per gli anni 2023 e 2024, nella misura rispettivamente di euro 15.000,00 (corrispondente a 300 buoni) e euro 35.000,00 (corrispondente a 700 buoni);
- che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di finanziare, anche per l'anno 2025, l'iniziativa "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto taxi" con un importo pari ad euro 30.000,00, corrispondente a n. 600 buoni del valore ciascuno di euro 50,00;
- che è stata quindi adottata la determinazione del Dirigente n. _____ di data _____ con la quale si è autorizzato lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto taxi per l'anno 2025" per il periodo decorrente dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 31 dicembre 2025, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nella convenzione stessa;
- che la Cooperativa di servizio Taxi Trento – società cooperativa, (costituita in data 18 febbraio 1981 per la gestione di servizi inerenti al servizio di trasporto taxi sulla piazza di Trento) ha aderito all'iniziativa dando la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Trento, chiedendo il rimborso dei buoni sconto anche per conto dei conducenti taxi ad essa non associati, giusta nota di adesione prot. n.

46886 di data 14 febbraio 2025;

- che alla Cooperativa di servizio Taxi Trento sono associati tutti i titolari di licenza taxi rilasciata dal Comune di Trento, ad eccezione di un taxista, il quale ha aderito all'iniziativa, conferendo formalmente mandato alla Cooperativa di richiedere i rimborsi dei buoni anche a suo nome, giusta nota prot. n. 57651 di data 25 febbraio 2025.

- che il Comune rimborserà alla Cooperativa di servizio Taxi Trento, un importo massimo complessivo di euro 30.000,00 oneri inclusi per l'esercizio finanziario 2025.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto le parti stipulano quanto di seguito

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione stabilisce i termini dell'iniziativa cosiddetta "Buoni per l'utilizzo del servizio di trasporto Taxi per l'anno 2025", tramite l'emissione di buoni sconto da parte dell'Amministrazione e disciplina i rapporti tra il Comune di Trento e la Cooperativa di servizio Taxi Trento – società cooperativa.

ART. 2 - Destinatari

I buoni potranno essere utilizzati da:

- a) tutte le donne, anche non residenti, nel Comune di Trento dalle ore 22:00 alle ore 06.00, anche accompagnate da altre donne o soggetti minorenni;
- b) da donne e uomini *over* 75 residenti nel comune di Trento e persone con disabilità (a partire dai 16 anni), residenti nel Comune di Trento, anche accompagnati, h. 24/24.

Nella prima fase di distribuzione, che avrà durata pari a 3 (tre) settimane, potranno richiedere il buono solo ed esclusivamente coloro che nel corso del 2024 non ne abbiano fatto richiesta o coloro che lo abbiano ottenuto e utilizzato, anche parzialmente, escludendo coloro i quali, nel 2024, ne abbiano fatto richiesta senza averlo mai utilizzato (controllo tramite codice fiscale).

Si potranno richiedere fino ad un massimo di 2 (due) buoni del valore di euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi) cadauno, utilizzabili anche a scalare, per un massimo di euro 100,00 (cento e zero centesimi), salvo disponibilità e solo ed esclusivamente a completo esaurimento del buono precedentemente rilasciato.

L'attivazione del buono avverrà da parte dell'utente, tramite una telefonata ad un numero dedicato che rilascerà attraverso un sms un codice da comunicare al tassista.

La proporzione fra le diverse tipologie (donne, *over 75* e disabili) di buoni sarà del 50% (cinquanta per cento).

ART. 3 – Accesso al servizio

Il buono è nominativo e potrà essere richiesto al Comune utilizzando un apposito sistema *on line* al quale si accederà tramite Spid/C.I.E./C.N.S.. Successivamente i dati necessari saranno trasferiti alla Cooperativa su foglio excel.

Per gli utenti sprovvisti di Spid/C.I.E./C.N.S. sarà attivato presso il Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita uno sportello dedicato per la presentazione della domanda.

L'agevolazione è valida per corse con partenza e/o arrivo nel Comune e

purchè la tratta non superi i cinquanta chilometri di distanza dallo stesso.

La corsa richiesta dai detentori del buono non può essere rifiutata dal conducente taxi, se effettuata nel rispetto dei limiti qui stabiliti.

ART. 4 – Calcolo dei costi

Il costo a carico del Comune è costituito da:

- per singola agevolazione: euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi)
- per l'emissione di un massimo di 600 (seicento) buoni nel 2025: euro 30.000,00 (ventimila e zero centesimi).

ART. 5 - Rimborso dei costi

Il rimborso degli importi ai singoli conducenti taxi per la promozione di cui alla presente convenzione sarà effettuato secondo le modalità sottoindicate, dietro presentazione da parte della Cooperativa di fattura trimestrale e per importi non inferiori ad euro 100,00 (cento e zero centesimi), corredata della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione dello sconto per un massimo di euro 30.000,00 (trentamila e zero centesimi), oneri inclusi, inderogabilmente entro il 28 febbraio 2026 in relazione all'importo raggiunto alla data del 31 dicembre 2025.

Il Comune non procede al rimborso dei buoni nel caso di presentazione della fattura elettronica oltre il termine tassativo del 28 febbraio 2026 per gli importi raggiunti al 31 dicembre dell'anno precedente;

La Cooperativa dovrà emettere apposita fattura elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, da trasmettere al Comune tramite il Sdl (Sistema di Interscambio). La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero, i dati della registrazione contabile del contratto

stipulato e il codice univoco ufficio. Tali codici saranno comunicati dal Comune non appena sottoscritta la presente convenzione. L'Amministrazione non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica degli stessi.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 (cinquanta) giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto (previa verifica dei costi e della documentazione atti a dimostrare l'utilizzo dei buoni sconto secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione), alle prescrizioni della presente convenzione o dal ricevimento della fattura, se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto, l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30 (trenta) decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera del contraente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Alla Cooperativa non è corrisposto alcun compenso per eventuali costi per il servizio prestato.

ART. 6 - Durata

Il periodo dell'iniziativa decorre dalla data di stipula della presente convenzione fino al 31 dicembre 2025.

ART. 7 – Codice dei dipendenti

La Cooperativa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione di Giunta comunale di data 28 dicembre 2016 n. 250 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 27 dicembre 2022 n. 380; detto Codice è rinvenibile sul sito web istituzionale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 del Codice i contenuti dello stesso si applicano, per quanto compatibili, ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa. La Cooperativa prende atto che, in caso di violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Codice da parte di tali soggetti, il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con la Cooperativa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della stessa con tutte le conseguenze a carico di quest'ultima previste dalla normativa vigente.

ART. 8 – Rinvio normativo

La Cooperativa svolge il servizio convenzionato con autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a far rispettare ai propri associati e ai conducenti taxi che hanno aderito all'iniziativa le disposizioni normative nazionali e provinciali e regolamentari del Comune in materia di trasporti.

ART. 9 - Responsabilità

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente contratto la Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stii di vita, attualmente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi.

Al contraente privato è interdetto rivolgersi ad altre persone che non siano i responsabili ed i collaboratori dallo stesso incaricato.

È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente contratto.

ART. 10 – Trattamento dati

Il Comune e la Cooperativa sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la Cooperativa è nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del presente contratto.

ART. 11 – Clausola risolutiva

Il Comune può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte della Cooperativa delle disposizioni previste nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione dei costi eventualmente sostenuti dalla Cooperativa stessa fino al ricevimento della diffida.

ART. 12 – Capacità a contrarre

Il signor Andrea Braccia, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci o formazione o uso di atti falsi, dichiara che in capo

al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la Società dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione medesima.

ART. 13 - Spese

Tutte le spese, per ed in causa del presente atto, sono a carico della Cooperativa.

ART. 14 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 15 – Risoluzione controversie e foro competente

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Trento e la Cooperativa nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Foro competente è in ogni caso quello di Trento.

ART. 16 – Segnalazione di illeciti

Il sig. Andrea Braccia prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto organizzativo sulla "procedura di segnalazione di illecito" e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i contraenti, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, il cui link è presente nel sito internet istituzionale, all'indirizzo seguente:

www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-della-Corruzione/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

[corruzione-e-della-trasparenza/Segnalazione-di-illeciti](#).

ART. 17 – Accettazione specifica di clausole

Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano, inoltre, di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli del presente contratto indicati ai numeri 5 (Rimborso dei costi), 6 (Durata e proroga), 7 (Codice dei dipendenti), 11 (Clausola risolutiva) e 15 (Risoluzione controversie e foro competente) e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole di cui sopra.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Trento – la Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano, Sport e sani stili di vita **dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi**

Per la Cooperativa di servizio Taxi Trento – società cooperativa – il Presidente **sig. Andrea Braccia**